



**CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA  
VALLE DEL TICINO**  
*Sviluppo sostenibile,  
tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*



## **1. REGOLAMENTO DI PESCA**

### **Art. 1**

La pesca sportiva nei Diritti Esclusivi del Parco è permessa ai titolari di licenza di pesca governativa e di permesso di pesca del Parco Ticino, ad eccezione delle zone individuate e tabellate come "Zone di protezione ittica - Divieto di pesca", in cui la pesca è sempre vietata.

Il permesso può essere di tipo annuale, valido per 365 (o 366 se l'anno è bisestile) giorni consecutivi, a partire dalla data di pagamento; oppure può essere giornaliero.

Il costo del permesso annuale è stabilito in Euro 80,00. Il costo del permesso giornaliero è stabilito in Euro 10,00. I costi potranno essere mutati nel corso degli anni, ferma restando la validità dei permessi in corso sino alla loro scadenza.

Per cause naturali o artificiali che mettano in grave pericolo una o più specie ittiche, il Parco Ticino potrà chiudere periodicamente o definitivamente la pesca, o introdurre nuove limitazioni, a una o anche a tutte le specie ittiche, senza nulla dovere ai titolari del Permesso di pesca.

Il permesso è gratuito per i ragazzi fino ai 16 anni, che devono comunque ritirare il Permesso e compilare il tesserino segnacatture.

### **Art. 2**

Il beneficiario del Permesso di pesca si obbliga contrattualmente, oltre che all'osservanza delle leggi che disciplinano la pesca, anche al rispetto del Regolamento di pesca del Parco Ticino, comprese quindi anche le sanzioni e gli indennizzi previsti per le infrazioni al Regolamento.

### **Art. 3**

Per esercitare la pesca sportiva è obbligatorio essere muniti dell'apposito tesserino segna-catture, sul quale va indicata la data della giornata di pesca prima di iniziare l'attività, con penna ad inchiostro indelebile. Per qualsiasi cattura che si intende trattenere, appartenente alle specie che devono essere segnalate nel tesserino, è obbligatorio effettuare la compilazione del tesserino prima di riprendere l'attività di pesca.

### **Art. 4 (Attrezzi di pesca)**

La pesca può essere esercitata con una sola canna, con o senza mulinello, armata con un massimo di cinque ami.

È vietata la pesca con piombo radente il fondo ("camolera") dalla prima domenica di ottobre al 30 giugno.

La pesca con bilancia è permessa solo ai titolari di Permesso annuale, nei soli giorni di sabato, domenica, lunedì e giovedì. La bilancia è vietata nel periodo 1 aprile - 30 giugno. La maglia della rete della bilancia non può essere inferiore a mm 20. La pesca con bilancia nelle lanche è sempre vietata.

La pesca con il pesce vivo è consentita solo utilizzando le seguenti specie: alborella, gobione, vairone, triotto, scardola, cobite comune. Nei rispettivi periodi di divieto di cattura delle specie di cui sopra, è permessa la sola detenzione di un numero massimo di 5 esemplari per specie.  
È vietata ogni forma di pasturazione.



**CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA  
VALLE DEL TICINO**  
*Sviluppo sostenibile,  
tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*



**Art. 5**

Sino a nuove disposizioni è **vietata la pesca** delle seguenti specie ittiche:

**Storione cobice**  
**Storione comune**  
**Storione ladano**  
**Temolo**  
**Trota marmorata**  
**Barbo canino**  
**Lasca**  
**Pigo**  
**Scazzone**  
**Lampreda padana**

In caso di cattura accidentale di qualcuna di queste specie è obbligatorio reimmettere il pesce in acqua nel più breve tempo possibile, bagnandosi le mani ed operando con la massima cura. Per alcune di esse è comunque prevista la segnalazione nel tesserino segna-catture, a fini scientifici.

**Art. 6**

Sono previste le seguenti misure minime di cattura e i seguenti periodi di divieto:

<b>Specie</b>	<b>Misura minima</b>	<b>Periodo di divieto</b>
<b>Anguilla</b> (Anguilla anguilla)	40	-
<b>Luccio</b> (Esox lucis)	60	1 gennaio - 31 marzo
<b>Pesce persico</b> (Perca fluviatilis)	20	1 aprile - 31 maggio
<b>Savetta</b> (chondrostoma soetta)	25	15 aprile - 15 giugno
<b>Vairone</b> (Leuciscus muticellus)	-	15 aprile - 15 maggio
<b>Carpa</b> (Cyprinus carpius)	35	1 maggio - 30 giugno
<b>Barbo</b> (Barbus plebejus)	25	15 maggio - 15 giugno
<b>Cavedano</b> (Leuciscus cephalus)	25	15 maggio - 15 giugno
<b>Tinca</b> (Tinca tinca)	25	15 maggio - 30 giugno
<b>Alborella</b> (Alburnus alburnus alborella)	-	15 maggio - 15 giugno
<b>Triotto</b> (Rutilus aula)	-	15 maggio - 15 giugno)

**Art. 7**

Sono previste le seguenti limitazioni al numero di catture:

Luccio: 1 capo al giorno / 10 capi all'anno  
Anguilla: 2 capi al giorno / 10 capi all'anno  
Barbo comune: 5 capi al giorno  
Carpa: 3 capi al giorno  
Tinca: 3 capi al giorno  
Alborella/Vairone/Triotto: 1 Kg al giorno complessivo



# CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

*Sviluppo sostenibile,  
tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*



## **Art. 8**

Per le seguenti specie ittiche esotiche invasive non sono previste limitazioni di sorta ed è vietato reimmetterle in acqua:

Abramide (*Abramis brama*)  
Acerina o Pope (*Gymnocephalus cernuus*)  
Aspio (*Aspius aspius*)  
Blicca (*Blicca bjoerkna*)  
Carassio (*Carassius carassius*)  
Carassio dorato (*Carassius auratus*)  
Cobie di stagno orientale (*Misgurnus anguillicaudatus*)  
Pesce gatto (*Ictalurus melas*)  
Pesce gatto americano (*Ictalurus punctatus*)  
Rodeo amaro (*Rhodeus sericeus*)  
Pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*)  
Siluro (*Silurus glanis*)

## **Art. 9**

La pesca notturna è limitata all'anguilla e al siluro, e può essere esercitata sino alle ore 24.00 nel periodo compreso fra il 1° aprile ed il 31 ottobre.

## **Art. 10**

Sono fatte salve tutte le norme di comportamento in vigore nel Parco del Ticino e le leggi ed i regolamenti di pesca regionali e provinciali.



**CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA  
VALLE DEL TICINO**  
*Sviluppo sostenibile,  
tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*



## **2. INDENNIZZI E RISARCIMENTI**

Nel caso di inosservanza delle convenzioni che precedono, il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino esigerà le seguenti somme a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed extra patrimoniale:

- 1.** Euro 150 per la pesca senza permesso del Parco
- 2.** Euro 100 per la mancata o l'errata compilazione del tesserino segnacatture
- 3.** Euro 50 per la mancata restituzione del tesserino segnacatture entro tre mesi dal termine della sua validità
- 4.** Euro 150 per ogni infrazione relativa agli attrezzi di pesca di cui all'articolo 4 del regolamento.
- 5.** Euro 1.000 per la detenzione o per l'uso del fucile subacqueo, di reti, di esplosivi, di sostanze venefiche per la fauna ittica, di attrezzi per la pesca elettrica
- 6.** Euro 1.000 per l'immissione abusiva di pesci
- 7.** Per ogni esemplare delle specie ittiche di cui è completamente vietata la cattura:  
Euro 1.000 per ogni storione delle tre specie indicate;  
Euro 500 per ogni trota marmorata e temolo;  
Euro 50 per ogni barbo canino, lasca, pigo, scazzone, lampreda padana
- 8.** Euro 250 per ogni infrazione alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.
- 9.** Euro 150 per ogni altra infrazione alle disposizioni vigenti in materia di pesca e/o previste nel Regolamento.